

OGGETTO: Obbligo di vigilanza sugli alunni **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Si riportano di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le **responsabilità** relative agli **obblighi di vigilanza** sugli alunni e si comunicano le **disposizioni organizzative** per tutto il personale della scuola.

Profili di responsabilità

La **vigilanza** sugli alunni è un **obbligo di servizio** del personale scolastico, che può essere chiamato a rispondere per **danni arrecati dagli alunni** a terzi e a se stessi. Nei confronti degli alunni e delle loro famiglie il personale ha responsabilità di tipo **penale** (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), **civile** e **amministrativo** o **patrimoniale**.

Quadro normativo: l'art. 28 Costituzione e il principio della responsabilità solidale

L'articolo 28 della Costituzione recita: *I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici.* Tale articolo dà fondamento al principio della **responsabilità solidale** tra Amministrazione e dipendente, principio che vale nei **giudizi civili per risarcimento** dovuto a **danno ingiusto**. La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, **può rivalersi sul dipendente** responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il **dolo** o la **colpa grave**.

Dolo o colpa grave del dipendente, giurisprudenza

La cosiddetta **culpa in vigilando** dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come **doloso** o **viziato da colpa grave**. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la **mancata sorveglianza** durante la **pausa di ricreazione** costituisce un'**ipotesi di colpa grave**. In giudizio, la **prova** di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a **carico dell'Amministrazione**, che si basa per la **difesa** sulla **ricostruzione scritta dell'evento** fornita dall'istituzione scolastica.

Obbligo di vigilanza: artt. 2047 e 2048 CC, art. 29 CCNL scuola

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [...]* (2047)

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (2048)

Il Contratto scuola richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.* (art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007)

Dunque, il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della **culpa in vigilando**; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Configurazione dell'obbligo di vigilanza

La **durata** dell'obbligo di vigilanza coincide con il **tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola**, anche per **attività extracurricolari** (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per **uscite** e **viaggi di istruzione**. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un **obbligo di diligenza preventivo** e tale obbligo impone loro

preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni(Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Casi di particolare cura nell'obbligo di vigilanza

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di **attività motorie** e di **laboratorio**, gli **spostamenti di gruppo**, le **uscite didattiche** al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai **preposti**, che trovano applicazione in quei locali (**laboratori, palestre**) dove gli **studenti** sono **equiparati ai lavoratori**. Il citato D.lgs 81/08 definisce il preposto come *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.

Obbligo di vigilanza del personale ATA

Anche sul personale ATA ricadono **compiti di sorveglianza** rispetto agli alunni. La **Tabella A** dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici):*compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti*. Il compito degli **assistenti tecnici** di garantire *“l'efficienza e la funzionalità”* dei laboratori e il *“supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche”* implica un **controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature**, sul rispetto delle **norme di sicurezza** e del **regolamento dei laboratori** da parte degli alunni.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Vanda Zurrida

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)